

038 Iniziativa del pubblico ministero- Dlgs 14/2019 (Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 38 Iniziativa del pubblico ministero - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 38 - Iniziativa del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

1. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

2. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

«Art. 38. (Iniziativa del pubblico ministero) (1)

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

038 Iniziativa del pubblico ministero- Dlgs 14/2019 (Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.».

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito integralmente dal Dlgs n. 147/2020

Precedente formulazione |green

Art. 38 (Iniziativa del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

038 Iniziativa del pubblico ministero- Dlgs 14/2019 (Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

modifiche|blue

Art. 38 Iniziativa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

{tab **precedente normativa** |blue}

----- **precedente normativa di riferimento**

Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

- 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
- 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

{tab **la giurisprudenza** |green}

Documenti collegati:

[Domanda di concordato preventivo – Cass. n. 976/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo - Dichiarazione di inammissibilità - Tribunale - Segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero - Ammissibilità - Ragioni. Qualora la domanda di

038 Iniziativa del pubblico ministero- Dlgs 14/2019 (Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

concordato

[Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione – Cass. n. 27936/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Ammissione alla procedura - Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie. Nel concordato preventivo in caso di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 \(Rv. 655352 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al

[038 Iniziativa del pubblico ministero- Dlgs 14/2019 \(Art. 7. \(Iniziativa del pubblico ministero\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 \)](#)

Art. 38 Iniziativa del pubblico ministero - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 38 Iniziativa del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m.- Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019 \(Rv. 652400 - 01\)](#)

Legittimazione del P.M. ex art. 7, n. 1, l.fall. - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità. Il Pubblico Ministero è legittimato a

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 \(Rv. 649108 - 01\)](#)

Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze. La rinuncia alla proposta di concordato

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1](#)

038 Iniziativa del pubblico ministero- Dlgs 14/2019 (Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[- , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 \(Rv. 647760 - 01\)](#)

Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilità' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 \(Rv. 643731 - 01\)](#)

Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza dell'inammissibilità

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/04/2013 \(Rv. 626429 - 01\)](#)

Notizia dell'insolvenza - Segnalazione del tribunale fallimentare -Potere-dovere ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Configurabilità - Portata - Contrasto con il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. - Insussistenza - Ragioni. Quando il procedimento finalizzato alla

fine

{/tabs

038 Iniziativa del pubblico ministero- Dlgs 14/2019 (Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA